

Contratti di rete, iter più snello

Comunicazione al Registro imprese senza il notaio

Pagina a cura
DI CINZIA DE STEFANIS

Dal 7 gennaio 2015 è possibile procedere alla trasmissione per via telematica o alla presentazione su supporto informatico al registro delle imprese dei contratti di rete senza l'intervento del notaio. Il modello firmato digitalmente, deve essere trasmesso al registro delle imprese con comunicazione unica, solo dopo aver stato registrato all'Agenzia delle entrate. Nella modulistica da inviare al registro delle imprese, il modello standard tipizzato, deve essere indicato come documento codice «B07» e descrizione «atto XML». Il modello può essere compilato e presentato da ciascun imprenditore o dal legale rappresentante al registro delle imprese attraverso la procedura telematica resa disponibile nell'apposita area web dedicata del sito www.registroimprese.it previa sottoscrizione con firma digitale. A disposizione delle imprese un software per redigere online l'atto costitutivo standard del contratto di rete. In alternativa, all'invio telematico, il modello tipizzato può essere presentato su supporto informatico.

Il Ministero dello sviluppo economico, con il decreto direttoriale 7 gennaio 2015, ha approvato le specifiche tecniche relative al modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese e con la circolare n. 3676/C dell'8 gennaio 2015, ha fornito alcune indicazioni in merito all'iscrizione al registro delle imprese dei contratti di rete.

Dal 15 gennaio è stato installato sul sito contrattidirete.registroimprese.it il software realizzato da InfoCamere per redigere online l'atto costitutivo in formato standard.

Il modello. È suddiviso in cinque sezioni. La prima contiene le informazioni generali relative al contratto di rete, la seconda è dedicata all'organo comune (caratteristiche e composizione componenti, poteri di gestione e di rappresentanza, modalità decisionali, regole per la sostituzione dei componenti), nella terza trova spazio il fondo patrimoniale (eventuale presenza di un fondo comune, ammontare, regole di gestione). Poi abbiamo una quarta sezione «impegno alla registrazione» la quale deve essere compilata con i dati della persona che si impegna ad effettuare la registrazione fiscale del modello di rete. Infine abbiamo la sezione al-

| Gli adempimenti | |
|--|--|
| Contratti di rete | Modello tipizzato di contratti di rete da inviare al registro imprese senza notaio. Ma firmato digitalmente dal legale rappresentante o dall'imprenditore |
| Comunicazione | Il modello firmato digitalmente deve essere trasmesso al registro delle imprese con comunicazione unica, solo dopo aver stato registrato all'agenzia delle entrate |
| Modulistica | Nella modulistica da inviare al registro delle imprese, il modello standard tipizzato deve essere indicato come documento codice «B07» e descrizione «atto XML» |
| Sezioni modello | Il modello è suddiviso in cinque sezioni. Dati generali contratto di rete, organo comune (se esistente), fondo patrimoniale, sezione registrazione fiscale e infine gli allegati |
| Adempimenti in relazione al registro imprese | |
| Iscrizione | La domanda di iscrizione si produce utilizzando il modello informatico «S2», se società, oppure il modello informatico «I2» se impresa individuale |
| Modifica | Anche la comunicazione di modifica al contratto di rete si produce utilizzando il modello informatico «S2», se società, oppure il modello informatico «I2» se impresa individuale, con i riquadri «B/ESTREMI DELL'ATTO» e «RETI DI IMPRESE» |
| Chiusura del contratto | Solo l'impresa di riferimento presenta la comunicazione di cessazione del contratto presso l'ufficio del registro delle imprese ove tale impresa di riferimento ha sede. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta cessazione del contratto di rete a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre imprese partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della cessazione. Anche la comunicazione di cessazione del contratto di rete si produce utilizzando il modello informatico «S2», se società, oppure il modello informatico «I2» se impresa individuale, con i riquadri «B/ESTREMI DELL'ATTO» e «RETI DI IMPRESE». Il codice adempimento da indicare è G «CESSAZIONE CONTRATTO» |

legati e invio comprensiva di eventuali documenti da allegare, apposizione firma digitale, comunicazione unica al registro imprese.

Sezione «contratto di rete». In tale sezione va riportata la data atto di costituzione, la durata del contratto, le imprese partecipanti, l'oggetto del programma di rete, i diritti e obblighi assunti dai partecipanti al programma di rete, le modalità di realizzazione dello scopo comune, gli obiettivi strategici della rete, le modalità di misurazione dell'avanzamento degli obiettivi strategici, le modalità di successiva adesione al contratto, le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto d'interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune nei poteri di gestione conferiti a tale organo.

Organo comune. La sezione «organo comune» deve

essere compilata solo se la rete si è dotata di organo comune. L'organo comune può essere monocratico o collegiale. Nel caso in cui l'organo comune sia monocratico deve essere indicato un solo componente, nel caso sia collegiale devono essere indicati almeno due componenti. Devono essere inserite nella sezione le seguenti informazioni: poteri di gestione conferiti all'organo comune, poteri di rappresentanza conferiti all'organo comune e regole per l'eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto.

Fondo patrimoniale. La sezione «fondo patrimoniale» deve essere compilata se la rete si è dotata di un fondo patrimoniale comune. Può essere, altresì, utilizzata per indicare facoltativamente la denominazione e la sede della rete, anche nel caso in cui non sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune. Se è presente il fondo

patrimoniale devono essere inserite nella presente sezione le seguenti informazioni: denominazione della rete, sede della rete, l'ammontare del fondo, le regole per la gestione del fondo, la scadenza degli esercizi (gg/mm) e ulteriori informazioni sulla scadenza degli esercizi.

Registrazione. La sezione «impegno alla registrazione» deve essere compilata con il nome, cognome e codice fiscale della persona fisica che si impegna a effettuare la registrazione fiscale del modello firmato dal rappresentante legale/titolare di ciascuna impresa partecipante.

Allegati. La sezione allegati permette di allegare al modello documenti. Tali documenti vanno allegati nel formato Pdf/A.

Due le modalità di invio. Tramite le due procedure telematiche (invio telematico o su supporto informatico)

vanno allegati al modello e trasmessi al registro delle imprese i documenti informatici o le copie informatiche, anche per immagine, privi di elementi attivi in conformità alle specifiche tecniche predisposte da InfoCamere e approvate con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 7 gennaio 2015.

La legge 134/2012 ha modificato il comma 4-ter dell'art. 3 del dl n. 5/2009, prevedendo che, ai fini degli adempimenti pubblicitari il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice dell'amministrazione digitale da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard.

Registrazione fiscale. Attualmente non sarà disponibile una procedura telematica per la registrazione fiscale dei contratti di rete. Gli stessi potranno registrati presso gli sportelli delle agenzie delle entrate competenti, secondo modalità che dovrebbero essere contenute in una prossima nota delle Entrate.

Comunicazioni al registro imprese. La rete «contratto» è soggetta a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta ciascuna impresa partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Al fine di evitare duplicazioni di adempimenti in capo a tutte le imprese partecipanti al contratto di rete è necessario identificare un'unica impresa di riferimento per semplificare la predisposizione e presentazione delle pratiche al registro imprese.

Il concetto di «impresa di riferimento» non coincide necessariamente con l'eventuale impresa mandataria o capogruppo: è esclusivamente un'identificazione al fine della presentazione dei dati da iscrivere nel registro delle imprese.

L'impresa di «riferimento» può essere cambiata, senza alcun vincolo, assegnando questo ruolo ad altra impresa partecipante al contratto di rete, tramite comunicazione all'ufficio del Registro delle Imprese, come da richiamate istruzioni di compilazione della modulistica.